

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANI MONTAQUILA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTAQUILA IS VIA SANTA LUCIA
56

Numero REA: IS - 42447

Codice fiscale: 00922360946

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2018 - Statuto completo	2
--	---



**Studio Notarile
Associato**

Patalano - Sannino

Via Dante Alighieri n. 13
86170 - Isernia (IS)
Tel 0865 - 26114
Fax 0865 - 415619

msannino@notariato.it

**ALLEGATO "B" AL N. 13.071 DI RACCOLTA
"SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANI MONTAQUILA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente, retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata: **"SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANI MONTAQUILA"** La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 secondo comma c.c. e adotta le norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2519 secondo comma c.c. sussistendo i relativi presupposti (ossia un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro).

Non possono essere ammessi alla cooperativa soci denominati finanziatori di cui all'art.2526 c.c. ma solo strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione a favore di investitori qualificati ai sensi dell'art.2526 quarto comma c.c..

ARTICOLO 2 - SEDE - La sede della società è in Montaquila. L'assemblea potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede nel territorio comunale è deliberato dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO

ARTICOLO 4 - La Società Cooperativa retta e regolata dai principi della mutualità, senza finalità di lucro, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione associata dell'azienda nella quale presta la propria attività di lavoro tutto il gruppo sociale, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali in virtù di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in favore dell'occupazione e della cooperazione. A tal fine la Società Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma od in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività svolte dai soci lavoratori senza intermediazione di un datore di lavoro:

- la raccolta, la trasformazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione, imballaggio e confezionamento di prodotti alimentari e non di qualunque tipo specie;
- attività di pulizia, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento letti, vetrate, mezzi di trasporto di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio strade, tubazioni e fognature, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di pulizia, manutenzione e gestione di giardini, parchi, spazi verdi, strade pubblici e privati anche con l'ausilio di mezzi meccanici; taglio e ma-

nutrizione di parchi e giardini, disboscamento, forestazione; custodia aree verdi; manutenzione stradale compresa l'installazione di segnaletica stradale, posteggio di veicoli su suolo pubblico e/o privato sia in conto proprio che per committenti pubblici e/o privati;

- servizi di netturbini, spazzacamini e simili, disinfestazione, derattizzazione, lava cassonetti;

- lavori di pulizie civili, industriali e tecniche; pulizia auto ed autolavaggio; lavanderia e stireria; servizi di disinfestazione e risanamento ambientale in genere; raccolta e gestione dei rifiuti; giardinaggio; lavori di manutenzione di giardini e verdi attrezzati; tenuta in ordine, custodia, esecuzione di particolari opere in spazi verdi pubblici e privati, ivi compresi complessi sportivi, ricreativi e similari sia pubblici che privati; piccoli lavori edili, ristrutturazioni e manutenzioni varie di immobili; lavori di sistemazione agraria, forestale, lavori idraulici, lavori elettrici realizzazione e manutenzione di impianti civili, elettrici, elettronici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; tinteggiatura e verniciatura, fornitura in opera di isolamenti, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;

- attività di deposito, stoccaggio e magazzinaggio di merci, operazioni di carico, scarico e consegna a domicilio di merci; attività di scorte tecniche per veicoli di qualunque tipo e specie anche per trasporti eccezionali per conto proprio e di terzi;

- altri servizi di supporto alle imprese.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la presentazione di garanzie reali e personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al proseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa può chiedere in concessione, o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc., terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La Cooperativa può stipulare contratti e convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e con privati, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale direttamente o indirettamente anche in A.T.I. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi professionali e le operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio. Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge e con l'osservanza di tutte le

norme che disciplinano le cd. attività protette e l'iscrizione in appositi albi e/o ruoli.

La società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento del proprio oggetto sociale principale, potrà in particolare: - accedere a finanziamenti pubblici e privati; contrarre prestiti e mutui, anche ipotecari, per il finanziamento sia degli impianti sia della gestione; stipulare contratti di sovvenzione, anticipazione e conto corrente con facoltà di fido, nonché emettere, scontare, girare o far protestare assegni e cambiali; rilasciare garanzie anche reali e fideiussioni a favore di terzi; procedere all'acquisto, alla locazione e all'affitto di beni mobili ed immobili, rustici ed urbani, e mobili registrati; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, costituite o costituende, consorzi o imprese, di qualunque natura, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto. Tutte le attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, richieste le eventuali autorizzazioni previste dalla legge. Inoltre le medesime non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge. Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalle norme tempo per tempo vigenti in materia, compresa l'attività fiduciaria. La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica, anche con terzi non soci, ai sensi dell'art.2521 secondo comma c.c., configurandosi come cooperativa a mutualità spuria, al precipuo fine di accrescere l'efficienza dell'impresa sociale, e quindi di potenziare il servizio mutualistico a favore dei soci cooperatori. In nessun caso quindi, l'attività con terzi potrà andare a detrimento dello scopo mutualistico.

ARTICOLO 6 - L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le modalità, le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle attività connesse al conseguimento delle finalità sociali. Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con i soci lavoratori dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n.142. I regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, sono da considerarsi vincolanti, per cui i soci sono tenuti alla loro stretta osservanza. La Società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature, anche ai non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE **ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI**

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che esercitano arti, mestieri ed attività attinenti alla realizzazione degli scopi sociali della Società Cooperativa, e che, per la loro attitudine, capacità e specializzazione professionale possono cooperare all'esercizio della impresa ed al suo sviluppo, nonché, elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società Cooperativa. L'ammissione di nuovi soci, oltre il limite numerico proporzionato all'attuazione concreta dei programmi di sviluppo determinati dall'Assemblea dei soci, e' subordinata

all'ampliamento dell'attività sociale e, comunque, tali soci se in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti in apposito elenco separato e saranno via chiamati, nell'ordine di presentazione della domanda, a partecipare attivamente ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro effettiva ammissione a socio.

I soci sono obbligati: a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;

b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo;

c) a prestare la loro opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della Società Cooperativa lo richieda. Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna categoria (socio cooperatore e socio tecnico e/o amministrativo).

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CONCORRENZA

- l'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di attività identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società Cooperativa, sia in forma individuale che in forma associata, e' incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci per casi specifici.

ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE PER L'AMMISSIONE DI NUOVO SOCIO

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato. La domanda di ammissione dovrà specificare:

- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;

- il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 6;

- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la Società Cooperativa;

- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, dei Regolamenti

e le deliberazioni sociali, nonché a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni, modificazioni e regolamentazioni. Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle seguenti somme:

a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.

b) il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

sua prossima successiva convocazione.

ARTICOLO 10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11 - I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché, ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12 - La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento

del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 14 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 16 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO IV

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento giusta l'art. 2516 c.c. In considerazione della

peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 19 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20 - IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ È COSTITUITO:

- a) dal capitale sociale che è variabile ai sensi dell'art.2524 c.c. e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una quota superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali cui all'art. 22 del presente statuto;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché, da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ARTICOLO 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla forma-

zione del bilancio sociale a norma di legge. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimane dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria (art.2545 quater c.c.), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto (art.2545 quinquies c.c.) L'assemblea comunque ai sensi dell'art.2514 c.c.:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori. A tal fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi precedenti.

Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2545-quinquies, comma 1, c.c. La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mu-

tualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi. Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) - mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile;
- c) - mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 23 - MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri e di cui uno con le funzioni di Presidente. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori o persone indicate da persone giuridiche socie (art.2542 c.c.). Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'organo amministrativo dura in carica per un massimo di tre esercizi; in ogni caso gli amministratori sono liberamente rieleggibili qualora, per qualsiasi causa, cessino dal loro incarico.

ARTICOLO 25 - POTERI E RAPPRESENTANZA

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. L'organo amministrativo e anche gli Amministratori delegati, nell'ambito dei loro poteri, potranno anche nominare direttori tecnici, institori o procuratori "ad negotia", anche tra i non soci, per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, determinandone i poteri e le facoltà. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di questi, al Vicepresidente e, in ogni caso, agli Amministratori delegati che siano stati nominati dall'organo amministrativo, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 26 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata una indennità, unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dai soci. I soci potranno deliberare la corresponsione agli amministratori di indennità di fine mandato, determinan-

done l'ammontare. In tale caso, secondo le indicazioni dei soci, la società provvederà ad accantonare in apposito fondo i relativi importi o a stipulare apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 27 - DIVIETI

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporaneamente, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Codice Civile. Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la Società.

ARTICOLO 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione in nomina. Il Consiglio, altresì, può eleggere uno o più Vice Presidenti e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli viene e sostituito da un Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, mediante avviso inviato, per lettera o per fax, a tutti gli amministratori e sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero almeno quarantotto ore prima in caso di urgenza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti e informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno di apporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In casi di parità di voto, prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deci-

sioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi e con i limiti di cui all'articolo 2475 del c.c. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di alcuno dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri delegati e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma del c.c..

ARTICOLO 29 - L'amministrazione affidata a più persone determina sempre la costituzione di un consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 30 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel registro delle imprese ai sensi dell'art.2538 c.c.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta ai sensi dell'art. 2538 c.c.(c.d. voto capitario).

ARTICOLO 31 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- si applica la disciplina della rappresentanza prevista per la s.r.l. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa (art.2539 secondo comma c.c.)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione qua 23 li: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 32 - L'ASSEMBLEA

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori,

per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 33 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 34 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 35 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in mancanza, da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 36 - In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 37 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea 2 (due) sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'as-

semblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e saranno rieleggibili. Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori. La maggioranza degli liquidatori deve essere scelta tra soci cooperatori o persone indicate da persone giuridiche socie arg. dall'art.2542 c.c.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 39 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verrà demandata al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede sociale, ad istanza della parte diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina; giudicherà "ex bono et equo" senza formalità di procedure ed il suo lodo sarà impugnabile nelle forme di legge. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

- Per quanto non previsto, ivi compresa la soppressione di detta clausola, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 40 - Per quanto non e' previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

(firmato in originale)

VOLPE DOMENICO

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, ventinove novembre duemiladiciotto.

NOTAIO MARIANO SANNINO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.